



Regolamento

per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 09/02/2021

Entra in vigore dal 01/01/2021

Firmato

Il Presidente
Simona Arosio

Firmato

Il Segretario Generale
Franceschina Bonanata

*aggiornamento n. 10/A chiuso il 15/07/2020

INDICE DEL REGOLAMENTO**CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 – Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 16 – Dichiarazione

Articolo 17 - Pagamento del canone

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

Articolo 19 - Accertamento

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 22 – Riduzioni

Articolo 23 - Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 27 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

Articolo 28 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

Articolo 29 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 30 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 31 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 32 - Disciplina per l'affissione dei manifesti politici

Articolo 33 - Pagamento del diritto

Articolo 34 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 35 – Disposizioni generali

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

Articolo 38 - Occupazioni abusive

Articolo 39 - Domanda di occupazione

Articolo 40 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Modifica, revoca, rinuncia della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 47 - Classificazione delle strade

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone
Articolo 50 - Occupazioni di suolo per la somministrazione di alimenti e bevande
Articolo 51 - Soggetto passivo
Articolo 52 - Agevolazioni
Articolo 53 - Esenzioni
Articolo 54 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti
Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 58 - Rimborsi
Articolo 59 - Sanzioni
Articolo 60 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali
Articolo 62 - Funzionario Responsabile
Articolo 63 - Domanda di occupazione
Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
Articolo 65 - Classificazione delle strade
Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
Articolo 67 - Occupazioni abusive
Articolo 68 - Soggetto passivo
Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni
Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva
Articolo 71 - Rimborsi
Articolo 72 - Sanzioni
Articolo 73 - Attività di recupero

ALL. A – Elenco vie categoria Speciale

ALL.B – Tariffe 2021 canone patrimoniale di concessione,

autorizzazione o esposizione pubblicitaria - pubblicità

ALL.C - Tariffe 2021 canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – pubbliche affissioni

ALL.D – Tariffe 2021 canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – occupazioni suolo

ALL.E – Tariffe 2021 canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – canone mercatale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE****Articolo 1 – Disposizioni comuni**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Per la parte normativa, continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23/06/2003 e s.m.i..

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari,

anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al Canone.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica.

2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone o l'installazione sia temporanea.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. In caso di disposizioni contrastanti con il presente Regolamento si considera prevalere la disciplina dettata dal citato Piano generale degli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e

comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale¹, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Classificazione delle strade, zone ed aree

1. La classificazione delle strade ai fini della determinazione della tariffa per le esposizioni pubblicitarie/pubbliche affissioni prevede una classificazione in:
 - a) **Categoria Normale**, con applicazione della tariffa standard deliberata dall'Ente;
 - b) **Categoria Speciale** (come da elenco vie **All. A**) con maggiorazione del 150% sulla tariffa deliberata sulla Categoria Normale

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi

pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;

3. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
4. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
5. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
6. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
7. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
8. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra

loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

11. Se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività;

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, per la definizione delle "insegne d'esercizio" si rimanda al Piano generale degli impianti pubblicitari..

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati in prima applicazione, allegati al presente Regolamento (**All.B**) e sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare, apposta dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune o dal soggetto affidatario, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, o al soggetto affidatario, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza il 31 Gennaio, il 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro.

5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 18 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.

Articolo 19 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al

comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.

8. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, può concedere, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la dilazione o rateizzazione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio o al Comune in cui il

proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, è dovuto il canone in base alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è dovuto il canone in base

alla tariffa specifica determinata per singola tipologia con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 22 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 23 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle

- immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno dei locali di pubblico spettacolo senza vincolo di dimensioni, mentre sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei medesimi locali, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione, purché il manufatto abbia dimensione massima non superiore a 2 mq.;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 23/06/2003 e s.m.i..

Articolo 25 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio comunale costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Articolo 26 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo

dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 27 - Modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 38,00 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 28 - Determinazione del Canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è definita per ciascun foglio base di dimensione fino a 70 x 100 cm. Con delibera della Giunta Comunale è determinata annualmente la tariffa in funzione della durata, della categoria, del numero e delle dimensioni.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli base, la tariffa è maggiorata del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli la tariffa è maggiorata del

- 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorata del 100 %.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100%.
6. Per i manifesti di carattere commerciale, ai fini dell'applicazione del canone, la metà dei fogli si considerano esposti in categoria speciale e come tale soggetti alla maggiorazione prevista dal presente regolamento.
7. In riferimento ai manifesti commerciali di grande formato, costituiti da almeno 8 fogli base 70 x 100 cm (600 x 300 cm , 400 x 300 cm, ecc...), la maggiorazione per categoria speciale si applica per il totale dei fogli soltanto se l'impianto è ubicato in detta categoria.
8. Il canone si applica sulla base tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
9. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del manifesto;
 - c) durata di affissione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
10. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati in prima applicazione, allegati al presente Regolamento

(**All.C**) e sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 29 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare del canone dovuto con un minimo di 51,00 €.

Articolo 30 - Riduzione del Canone per le Pubbliche Affissioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), se riportano sponsor commerciali di superficie complessiva superiore a 300 cmq, assumono rilevanza commerciale e non beneficiano della riduzione.
3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi prevista dal precedente comma 1) sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.
4. Tutti i manifesti di cui al precedente comma 1) che rientrano nella riduzione del presente articolo, non sono soggetti alla maggiorazione prevista per l'affissione in Categoria

Speciale, applicata invece ai manifesti di carattere commerciale.

Articolo 31 - Esenzione dal Canone per le Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune impositore e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
 - g) i manifesti politici affissi direttamente dai partiti al di fuori dei periodi elettorali negli appositi spazi individuati con il piano generale degli impianti;
 - h) i manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro, iscritte nell'apposito registro comunale, per iniziative che abbiano ottenuto l'esenzione tramite il patrocinio dell'amministrazione comunale e che abbiano particolare rilevanza sociale e culturale.

Articolo 32 - Disciplina per l'affissione dei manifesti politici

1. Le affissioni dei manifesti effettuate direttamente dai Partiti rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento, in Consiglio Regionale o in Consiglio Comunale sono autorizzate dal Sindaco, o suo delegato, secondo la disponibilità degli spazi e l'ordine di precedenza risultante dalla data di presentazione della relativa domanda al protocollo generale con le seguenti modalità:
 - a) la domanda, che deve essere presentata con almeno tre giorni di anticipo, deve indicare il numero dei manifesti (non superiore a 50) ed il periodo di affissione (massimo gg. 8);
 - b) ottenuta l'autorizzazione, è fatto obbligo di affiggere i nuovi manifesti occupando lo spazio sul quale insistono i manifesti scaduti dello stesso partito, qualora venga utilizzato il medesimo impianto;
 - c) tenuto conto di quanto disposto all'art. 17 del presente regolamento e verificata la disponibilità di spazi, l'ufficio Protocollo apporrà sui manifesti da affiggere il timbro autorizzativo riportante la data di scadenza;
 - d) la mancanza di spazi disponibili viene comunicata dal responsabile dell'ufficio protocollo;
 - e) non è possibile presentare altra istanza di utilizzo degli impianti riservati ai partiti sino alla scadenza dell'eventuale autorizzazione già ottenuta

Articolo 33 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.
2. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

Articolo 34 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari nonché a quanto disposto da altri Regolamenti Comunali o norme di legge vigenti in materia.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Articolo 35 – Disposizioni generali**

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono

disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 36 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 37 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate, se ne esistono i presupposti di legge, automaticamente con il pagamento del canone ivi previsto salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari.
4. Le Autorizzazioni/Concessioni di suolo ed aree private ad uso pubblico temporanee o permanenti di interesse privato vanno rilasciate previa esibizione da parte del richiedente del preventivo nullaosta scritto della proprietà.

Articolo 38 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni

pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 39 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni lavorativi prima della data di rilascio dell'autorizzazione di occupazione fatta eccezione per le autorizzazioni rilasciate direttamente dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico, per le quali i termini possono essere inferiori.
3. Le istanze di richiesta di Autorizzazioni/Concessioni Triennali per l'ampliamento stagionale di esercizio

commerciale su aree pubbliche per il posizionamento di specchi, per esecuzione di segnaletica orizzontale, autorizzazione di passi carrai, posizionamento di manufatti e sistemi di dissuasione della sosta che comportino manomissione di suolo pubblico o chiusura di strade devono essere inoltrate almeno 30gg prima l'inizio dell'occupazione.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende

occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

**Articolo 40 - Istruttoria della
domanda, contenuto e rilascio
dell'atto di concessione o
autorizzazione**

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente ufficio, sono indicati:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) la misura dello spazio concesso;
 - c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione;
 - d) eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima;
2. La concessione e/o autorizzazione è subordinata al positivo esito

dell'istruttoria condotta dall'ufficio competente in merito alla compatibilità dell'occupazione con le condizioni di fruibilità pubblica dell'area interessata nonché di sicurezza e pubblica incolumità in base anche alle specifiche disposizioni dettate dal Codice della Strada

3. La concessione e/o autorizzazioni deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume nessuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
4. L'ufficio preposto al rilascio della concessione e/o autorizzazione può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
5. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo, e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario.
6. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è

connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

8. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti del concessionario.
9. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione e/o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Articolo 41 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare delle concessioni e/o autorizzazioni trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 60 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione e/o autorizzazione proponendo all'Amministrazione apposita domanda. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione e/o autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3. E' fatto obbligo al titolare della concessione e/o autorizzazione di:
- a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e/o autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
 - b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
 - c) rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nonché di rimuovere eventuali materiali depositati derivanti dall'occupazione per qualunque motivo. Qualora il titolare della concessione e/o autorizzazione non adempia, le spese che l'amministrazione comunale sosterrà per il ripristino del suolo, verranno addebitate con provvedimento del Direttore che ha rilasciato concessione e/o autorizzazione anche con recupero sull'eventuale cauzione o fideiussione.

4. Il titolare della concessione e/o autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi ed è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il suddetto titolare deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Articolo 42 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o da altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;

- c) mancata occupazione del bene avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso in caso di occupazione permanente o nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea. Nei casi in cui le Autorizzazioni/Concessioni anche temporanee abbiano per oggetto la posa di manufatti o l'esecuzione di lavori la decadenza sopravviene trascorsi 30 gg.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

**Articolo 44 - Modifica, revoca,
rinuncia della concessione o
autorizzazione**

1. L'Amministrazione può revocare o modificare la concessione e/o autorizzazione in qualsiasi momento, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La revoca per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata

e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.

2. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario nei termini di legge. Con il provvedimento di revoca può essere assegnato un congruo termine per l'eventuale esecuzione di lavori per la rimozione dell'occupazione e la rimessa in pristino dell'area occupata.
3. La revoca non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto per il periodo di occupazione e comunque fino alla data di efficacia della revoca stessa compreso eventuali periodi autorizzati dal provvedimento di revoca.
4. Il titolare della concessione e/o autorizzazione può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta da recapitare al Protocollo dell'ente a cura dell'interessato.
5. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà comunque superare quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato senza interessi purché la comunicazione sia pervenuta almeno 3 giorni prima della data prevista di inizio dell'occupazione.
7. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
8. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire

l'obbligo al versamento del canone e delle eventuali sanzioni e interessi avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

9. Se il titolare della concessione e/o autorizzazione alla scadenza o dal giorno della sua revoca o rinuncia non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune che dovrà rivalersi nei suoi confronti anche trattenendo il deposito cauzionale richiesto o fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

Articolo 45 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rinnovabile alla scadenza, previa istanza inoltrata al Settore competente e secondo le seguenti modalità:
 - a) Il rinnovo delle Autorizzazioni/Concessioni temporanee è previsto per una sola volta, successivamente occorre ripresentare istanza di richiesta per una nuova autorizzazione.
 - b) Le istanze di rinnovo per le autorizzazioni/Concessioni di durata superiore a 30 giorni devono essere inoltrate 10 giorni prima della scadenza dell'Autorizzazione/Concessione
 - c) I rinnovi per Autorizzazioni/Concessioni di durata inferiore ai 30 giorni sono concessi solo per avverse condizioni meteorologiche da comunicare al verificarsi dell'evento all'ufficio

preposto che ha rilasciato l'Autorizzazione/Concessione.

2. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere ovvero di altri oneri a carico del titolare della concessione e/o autorizzazione, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Articolo 46 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono, in prima applicazione, allegati al presente Regolamento (**All. D**) e sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 47 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in Categoria Unica.

Articolo 48 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe a giorno.

Articolo 49 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari a seconda della fattispecie impositiva, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30

aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**Articolo 50 - Occupazioni di suolo
per la somministrazione di alimenti e
bevande**

1. Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, può essere autorizzata l'occupazione di suolo pubblico, per la posa di pedane, tavoli e sedie, tende e strutture anche amovibili (dehors), strumentali all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche a livello artigianale, a condizione che l'occupazione non determini intralcio e pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
2. Sulle strade urbane di scorrimento è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale.
3. L'occupazione di marciapiedi, da parte di chioschi, edicole o di altre installazioni, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni di almeno 1,5 m.
4. Le occupazioni realizzate con tavoli e sedie all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono considerate occupazioni temporanee; le stesse realizzate con strutture fisse quali gazebo, pedane, fioriere, vasi ecc. che delimitano l'area di occupazione sono considerate stagionali se richieste nel periodo aprile-ottobre, sono considerate permanenti se richieste per tutto l'anno.
L'esercente al di fuori del periodo stagionale può richiedere

l'occupazione temporanea per un periodo non superiore a 30gg.

5. L'occupazione permanente di cui al punto 4) può essere concessa solo a condizione che non interferisca con la viabilità pedonale e veicolare.
6. Resta inteso che tutte le occupazioni di suolo pubblico conservano carattere di precarietà. Più precisamente, le stesse occupazioni possono essere revocate in qualsiasi momento, al verificarsi di esigenze di pubblica utilità, nonché per ragioni di ordine pubblico.
7. L'esercizio legittimo dell'attività è il presupposto indispensabile per ottenere la concessione, nel rispetto delle specifiche normative di riferimento.
8. Al fine della migliore fruizione del servizio, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in sede di rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico, dovranno essere garantite l'ubicazione e le metrature più idonee, compatibilmente, quindi, con gli altri e diversi interessi pubblici e nel rispetto, oltre che, principalmente, delle norme in materia di circolazione stradale, delle norme di igiene, di impatto acustico e ambientale (decoro).
9. Per la richiesta di occupazione suolo pubblico mediante posizionamento di dehors, pedane o altre strutture amovibili, dovrà essere allegata planimetria in scala 1:200, dichiarazione di staticità della struttura, elaborati grafici quotati e inserimento nel contesto urbano
10. Le occupazioni di suolo pubblico con strutture, anche amovibili, oltre ai necessari pareri di rito ed al preventivo atto di concessione, richiedono l'acquisizione -ove ne ricorrano i presupposti- dei titoli edilizi previsti dalla normativa vigente nonché degli eventuali ulteriori pareri

(parere igienico-sanitario, impatto acustico, etc).

11. Nell'utilizzo di pertinenze esterne di pubblici esercizi (sia per le caffetterie sia per gelaterie, nonché per esercizi di ristorazione), ubicate in prossimità di assi viari destinati alla circolazione di traffico veicolare, la separazione delle zone di somministrazione degli alimenti dovrà essere costituita da pannelli divisorii di altezza non inferiore a mt. 1,5 e non da semplice, fioriere, siepi e/o tende.
12. Del rilascio della necessaria autorizzazione/concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ne viene data comunicazione al competente ufficio SUAP a cura dell'ufficio che ha emesso il titolo.
13. Nel caso l'occupazione richieda comportamenti pregiudiziali di interessi privati di altre persone meritevoli di tutela, l'istruttoria comprenderà una valutazione comparativa degli interessi in gioco ed il rilascio della concessione potrà essere subordinato, se del caso, alla presentazione di idoneo benessere da parte dei titolari di interessi terzi
14. Con la sospensione del servizio di somministrazione è fatto obbligo al titolare dell'attività di ritirare tavoli e sedie, ovvero di accumulare le stesse, al fine di impedire che l'utenza si intrattenga negli spazi dell'occupazione, oltre l'orario consentito e nelle ore di chiusura dell'esercizio.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 - Agevolazioni

1. Conformemente a quanto previsto dalla legge 160/2019 commi da 816 a 846 sono previste le seguenti agevolazioni:
 - a) La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedenti i 1000 mq è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - b) Per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica una riduzione del 50 per cento;
 - c) Per le occupazioni di durata da 1 a 12 ore il canone è ridotto del **40%**
 - d) Per le occupazioni di durata da 12 a 18 ore il canone è ridotto del **20%**
 - e) Con propria deliberazione la Giunta Comunale può prevedere una riduzione fino al 30 per cento nel caso di fiere, sagre feste, di forte valenza territoriale.
 - f) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
 - g) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la

tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

- h) Per le occupazioni di spazi per attrazione, giochi, divertimenti per spettacoli viaggianti, la tariffa del canone è ridotta dell'**80%**.
 - i) Per le occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico la tariffa del canone è ridotta del **50%**.
 - j) Per le occupazioni di aree da parte di ambulanti (esclusi i mercati), coltivatori diretti, produttori agricoli, o destinate ad ampliamenti stagionali di pubblici esercizi la tariffa del canone è ridotta del **50%**.
 - k) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa del canone è ridotta del **50%**.
 - l) Per le occupazioni realizzate da associazioni sportive e culturali nonché per quelle realizzate da associazioni politiche, religiose e sindacali, qualora svolgano attività di vendita e pertanto non siano esenti, la tariffa del canone è ridotta del **50%**.
 - m) Per le occupazioni realizzate da hobbisti, pittori, espositori la tariffa del canone è ridotta del **30%**.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 53 - Esenzioni

- 1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui

all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) le occupazioni realizzate dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca;
- g) le occupazioni realizzate da soggetti che per statuto non perseguono fini di lucro qualora, per lo svolgimento di attività di interesse dell'Amministrazione Comunale, siano di volta in volta oggetto di concessione di specifici contributi economici da parte della stessa Amministrazione;

- h) le occupazioni realizzate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- i) le occupazioni per iniziative che hanno ottenuto il patrocinio del Comune e precisamente quelle:
- finalizzate alla propaganda /promozione della propria attività (volantinaggio, esposizioni da collezione) purché non si svolga attività di vendita o attività finalizzata ad una successiva vendita (es: esposizione di quadri, gadgets).
 - espressamente finalizzate a scopo benefico o alla raccolta di fondi per scopi benefici o per la promozione della ricerca scientifica. In quest'ultimo caso, è necessario presentare all'ufficio preposto al calcolo del canone, apposita documentazione che indichi il progetto benefico a cui verranno devoluti i fondi raccolti e l'Ente a cui gli stessi sono destinati
- j) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS", di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per natura;
- k) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
- l) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessioni e/o autorizzazione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione e/o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione e/o autorizzazione medesima;
- n) le occupazioni realizzate con impianti sportivi costruiti direttamente dal Comune o ad esso pervenuti, e dati in concessioni e/o autorizzazione ad associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale od agli Enti di promozione sportiva;
- o) le occupazioni di passi carrai di qualsiasi natura;
- p) le occupazioni derivanti dall'esecuzione di interventi di coibentazione termica di fabbricati esistenti (c.d. cappotto) funzionali al raggiungimento dei parametri di efficientamento energetico dettati dalla normativa nazionale e regionale di settore a condizione che l'intervento non riduca il calibro della strada e il marciapiede dopo l'intervento non risulti inferiore a 1,50 metri.
- q) le occupazioni derivanti da grigliati e sistemi di aerazione di interrati privati (c.d. bocche di lupo) fatta salva la verifica di compatibilità e portata rispetto ai requisiti di fruibilità dello spazio pubblico entro cui le stesse sono realizzate
- r) le occupazioni di associazioni o organizzazioni politiche, sindacali e religiose esclusivamente per finalità istituzionali;
- s) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;
- t) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione,

- manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture, di durata non superiore alle tre ore;
- u) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a tre ore;
 - v) i balconi, pensiline e simili infissi di carattere stabile;
 - w) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;
 - x) le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici.
 - y) le occupazioni fatte da esercizi commerciali ed artigianali in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
 - z) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per un tempo non superiore a tre ore necessario al carico ed allo scarico della merce.
 - aa) le occupazioni effettuate con cartelli pubblicitari collocate su aree verdi, oggetto di specifica convenzione di sponsorizzazione per la manutenzione delle stesse.
 - bb) le occupazioni inerenti il servizio di raccolta rifiuti (es. cassonetti)
 - cc) tutte le occupazioni inferiori ad una ora
 - dd) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata;
 - ee) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

Articolo 54 - Particolari tipologie di occupazioni permanenti

1. Per occupazioni permanenti già in essere e/o disciplinate da specifiche convenzioni/contratti (es. occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, edicole, chioschi, ...) il canone concessorio avrà valenza omnicomprensiva includendo pertanto il canone disciplinato dal presente regolamento. Il canone dovrà avere un valore almeno pari al valore del canone calcolato ai sensi del presente regolamento.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito di norma contestualmente al rilascio della concessione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 giugno, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.000,00. In ogni caso il versamento

del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 56 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 57 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata tramite concessionario affidatario del servizio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la

rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 58 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 59 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. L'indennità e la sanzione per infedele/omessa dichiarazione di cui rispettivamente ai commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).
6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla

riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 60 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 61 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e nei mercati cittadini approvato con delibera del Consiglio Comunale n.55 del 29/11/2016.
3. Per quanto attiene alle discipline della decadenza, vale quanto disposto dall'art.43 del presente Regolamento.

Articolo 62 - Funzionario

Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle normative vigenti in materia e dal Regolamento per la disciplina del commercio ambulante e nei mercati cittadini approvato con delibera del Consiglio Comunale n.55 del 29/11/2016.
2. Ai sensi dell'art. 3 del sopracitato Regolamento avente ad oggetto "Concessione e suo canone", l'esercizio dell'attività presso i mercati o in posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento del Canone per l'occupazione di suolo pubblico, determinato dal presente regolamento. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia nei mercati, sia nei cosiddetti posteggi isolati, rilasciata dal Responsabile del SUAP, contiene altresì, ad ogni effetto di legge, la concessione d'uso dell'area stessa.

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'articolo 1, comma 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;

b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

3. Il coefficiente riferito al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d) e le conseguenti tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono, in prima applicazione, allegati al presente Regolamento (**All. E**) e sono annualmente approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in Categoria Unica

**Articolo 66 - Criteri di
commisurazione del canone rispetto
alla durata delle occupazioni**

1. Ai sensi del comma Ai sensi del comma 843 della legge 160/2019, alle occupazioni relative ai mercati si applicano le tariffe di cui al comma 842, frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
2. Le occupazioni riferite ai mercati settimanali di Dugnano e Palazzolo Milanese, attualmente istituiti, vengono calcolate conteggiando forfettariamente n.6 ore giornaliere. Per i titolari di concessione/autorizzazione vengono conteggiate n.52 settimane annue per ogni mercato.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
4. La tariffa di base giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o

dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Versamento del canone per le occupazioni

6. Il canone per le occupazioni temporanee va corrisposto, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.
7. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone di norma è effettuato in due rate scadenti il 31 marzo ed il 31 ottobre di ciascuna annualità.
8. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
9. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 70 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 71 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 72 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati nella misura pari al tasso legale annuo vigente, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di esecuzione del versamento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. L'indennità e la sanzione per infedele/omessa dichiarazione di cui rispettivamente ai precedenti commi 2) e 3) sono cumulabili.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento

esecutivo è concesso il pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689 soltanto in riferimento alle sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui al precedente comma 3).

6. Tale facoltà di pagamento in misura ridotta, prevista ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, non è applicabile alle sanzioni per omesso, parziale o tardivo pagamento di cui al precedente comma 1).
7. Le sanzioni per infedele/omessa dichiarazione di cui ai precedenti commi 2) e 3), irrogate con l'avviso di accertamento, assorbono la sanzione per omesso versamento di cui al comma 1), che pertanto non può essere autonomamente irrogata.
8. Nel caso di occupazione abusive con manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
9. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
10. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione delle Entrate.

Articolo 73 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

ALL. A
elenco vie categoria speciale

S.P. __ EX SS35 DEI GIOVI	VIA GRANDI	VIA PUECHER
S.S.35 DEI GIOVI – VIA REALI – VIA CASTELLETTO	VIALE DELL’INDUSTRIA	VIA QUATTRO NOVEMBRE
PIAZZA ADDOLORATA	VIA ITALIA	VIALE DELLA REPUBBLICA
VIA ALESSANDRINA	VIA L. DA VINCI	VIA RIBOLDI
VIA AMENDOLA	VIA LA MALFA	VIA ROMA
VIA ARMSTRONG	PIAZZA LAMPUGNANI	PIAZZA ROMA 170
VIA BATTISTI	VIA M. GIARDINO	VIA ROTONDI
VIA BECCARIA	VIA MADONNA	VIA RUFFINI
VIALE BOLIVIA	VIA MARZABOTTO	VIA S. MICHELE
VIA BUOZZI	PIAZZA MATTEOTTI	VIA SAN MARTINO
VIA CADORNA	VIA MAZZINI	VIA SANT’AMBROGIO
VIA CAMPOSANTO	VIA MEDA	VIA SANTI
VIA CANOVA	PIAZZA DELLA MERIDIANA	VIA SAURO
VIA CAPPELLINI	VIA MONTE CERVINO	VIA SERRA
PIAZZA CAPROTTI	VIA MONTE SABOTINO	VIA TOBAGI
VIA COMO	VIA MORO	VIA TOGLIATTI
VIA COPERNICO	VIA MOSE’ BIANCHI	VIA TOSCANINI
VIA CORRIDORI	VIA NOVELLA	VIA TOTI
VIA COTI ZELATI	VIA PAISIELLO	VIA TRIESTE
VIA DALLA CHIESA	VIA PASUBIO	VIA TRIPOLI
PIAZZA DE GASPERI	VIA PEPE	PIAZZA UBOLDI
VIA ERBA	VIA PEROSI	VIA VALASSINA
VIA GALLI	VIA PIAGGIO	VIA VARESE
VIA GRAMSCI	VIA POGLIANI	VIA VIVALDI

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - pubblicità -
ex art.1 comma 816 Legge n.160/2019**

TARIFFE 2021

PERMANENTE

Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	Tariffa Standard	coefficiente valutazione economica	tariffa 2021 annuale al mq.
Automezzi	Ordinario	Singolo	Altri veicoli	50,00	0,74	37,18
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi inferiori a 29,99 Q.LI	50,00	1,49	74,37
Automezzi	Ordinario	Singolo	Automezzi superiori a 30,01 Q.LI	50,00	2,23	111,55
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Altri veicoli	50,00	1,49	74,37
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi inferiori a 29,99 Q.LI	50,00	2,97	148,37
Automezzi	Ordinario	Con Rimorchio	Automezzi superiori a 30,01 Q.LI	50,00	4,46	223,11
Automezzi - linea interurbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	0,23	11,62
Automezzi - linea interurbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	0,35	17,43
Automezzi - linea interurbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	0,46	23,24
Automezzi - linea urbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	0,46	23,24
Automezzi - linea urbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	0,70	34,86
Automezzi - linea urbana	Ordinario	Esposizione Esterna	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	0,93	46,48
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	50,00	1,09	54,50
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	50,00	1,49	74,37
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Altrui	Speciale	Superficie fino a 1 MQ	50,00	2,97	148,74
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Altrui	Speciale	Superficie superiori ad 1 MQ	50,00	3,72	185,92
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie fino a 1 MQ	50,00	0,59	29,75
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie superiori ad 1 MQ	50,00	0,74	37,18
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Propri	Speciale	Superficie fino a 1 MQ	50,00	1,49	74,37
Pannelli Luminosi Permanenti	Negoziato Conto Propri	Speciale	Superficie superiori ad 1 MQ	50,00	1,86	92,96
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	0,93	46,48
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	1,16	58,10
Ordinaria Permanente	Luminoso	Normale	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	1,39	69,72
Ordinaria Permanente	Luminoso	Speciale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	1,63	81,34
Ordinaria Permanente	Luminoso	Speciale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	1,86	92,96
Ordinaria Permanente	Luminoso	Speciale	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	2,09	104,58
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	0,46	23,24
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	0,70	34,86
Ordinaria Permanente	Ordinario	Normale	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	0,93	46,48
Ordinaria Permanente	Ordinario	Speciale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	50,00	1,16	58,10
Ordinaria Permanente	Ordinario	Speciale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	50,00	1,39	69,72
Ordinaria Permanente	Ordinario	Speciale	Superficie da 8,6 MQ in poi	50,00	1,63	81,34

TARIFFE 2021

GIORNALIERA

Tipo Oggetto	Tipo Impianto	Tipo Categoria	Dimensione Oggetto	Tariffa Standard	coefficiente valutazione economica	tariffa 2021 annuale al mq.
Aeromobili	N/A	N/A	N/A	1,20	92,96	111,55
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	1,20	0,13	0,15
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	1,20	0,16	0,19
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Normale	Superficie da 8,6 MQ in poi	1,20	0,19	0,23
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Speciale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	1,20	0,23	0,27
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Speciale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	1,20	0,26	0,31
Ordinaria Giornaliera	Luminoso	Speciale	Superficie da 8,6 MQ in poi	1,20	0,29	0,35
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	1,20	0,06	0,08
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	1,20	0,10	0,12
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Normale	Superficie da 8,6 MQ in poi	1,20	0,13	0,15
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Speciale	Superficie da 1 MQ a 5,5 MQ	1,20	0,16	0,19
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Speciale	Superficie da 5,6 MQ a 8,5 MQ	1,20	0,19	0,23
Ordinaria Giornaliera	Ordinario	Speciale	Superficie da 8,6 MQ in poi	1,20	0,23	0,27
Palloni Frenati	N/A	Normale	N/A	1,20	46,48	55,78
Palloni Frenati	N/A	Speciale	N/A	1,20	116,21	139,45
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie fino a 1 MQ	1,20	0,17	0,20
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Altrui	Normale	Superficie superiori ad 1 mq	1,20	0,21	0,25
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Altrui	Speciale	Superficie fino a 1 MQ	1,20	0,41	0,50
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Altrui	Speciale	Superficie superiori ad 1 mq	1,20	0,52	0,62
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie fino a 1 MQ	1,20	0,08	0,10
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Propri	Normale	Superficie superiori ad 1 mq	1,20	0,10	0,12
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Propri	Speciale	Superficie fino a 1 MQ	1,20	0,21	0,25
Pannelli Luminosi Temporanei	Negoziato Conto Propri	Speciale	Superficie superiori ad 1mq	1,20	0,26	0,31
Proiezioni Giorni oltre i 30 gg	N/A	Normale	N/A	1,20	1,93	2,32
Proiezioni Giorni oltre i 30 gg	N/A	Speciale	N/A	1,20	4,84	5,81
Proiezioni Primi 30 gg	N/A	Normale	N/A	1,20	3,88	4,65
Proiezioni Primi 30 gg	N/A	Speciale	N/A	1,20	9,68	11,62
Sonora	N/A	Normale	N/A	1,20	11,22	13,46
Sonora	N/A	Speciale	N/A	1,20	29,05	34,86
Striscioni	N/A	Normale	N/A	1,20	1,29	1,55
Striscioni	N/A	Speciale	N/A	1,20	3,23	3,87
Volantinaggio	N/A	Normale	N/A	1,20	0,13	0,15
Volantinaggio	N/A	Speciale	N/A	1,20	0,13	0,15

**Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria -
pubbliche affissioni - ex art.1 comma 816 Legge n.160/2019**

TARIFE 2021

PERIODO AFFISSIONE	Tariffa Standard 2021	Coefficiente Valutazione Economica	Tariffa giornaliera a Foglio Base
Da 1 a 10 giorni	1,20	0,160	0,19
Da 11 a 15 giorni	1,20	0,130	0,16
Da 16 a 20 giorni	1,20	0,125	0,15
Oltre i 20 giorni	1,20	0,117	0,14

FORMATO MANIFESTO	FOGLI BASE
< a 70 x 100 cm	1 foglio base
70 X 100 cm o viceversa	1 foglio base
100 x 140 cm o viceversa	2 fogli base
200 x 140 cm o viceversa	4 fogli base
600 x 300 cm o viceversa	24 fogli base

commissione uguale o superiore a 50 fogli BASE		
PERIODO AFFISSIONE	CANONE GIORNALIERO A FOGLIO BASE CAT. NORMALE	CANONE GIORNALIERO A FOGLIO BASE CAT. SPECIALE
Da 1 a 10 giorni	0,19 €	0,48 €
Da 11 a 15 giorni	0,16 €	0,40 €
Da 16 a 20 giorni	0,15 €	0,38 €
Oltre i 20 giorni	0,14 €	0,35 €

commissione inferiore a 50 fogli BASE		
PERIODO AFFISSIONE	CANONE GIORNALIERO A FOGLIO BASE CAT. NORMALE	CANONE GIORNALIERO A FOGLIO BASE CAT. SPECIALE
Da 1 a 10 giorni	0,29 €	0,73 €
Da 11 a 15 giorni	0,24 €	0,60 €
Da 16 a 20 giorni	0,23 €	0,58 €
Oltre i 20 giorni	0,21 €	0,53 €

MAGGIORAZIONI RIPORTATE IN TABELLA	
Per commissioni inferiori a 50 fogli	50%
Affissioni commerciali in categoria speciale	150%
ULTERIORI MAGGIORAZIONI DA REGOLAMENTO	
Per formati da 8 a 12 fogli base	50%
Per formati oltre i 12 fogli base	100%
Per affissioni in spazi prefissati	100%
Diritto di urgenza - maggiorazione del 10% con importo minimo di €38,00	

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria - occupazioni suolo - ex art.1 comma 816 Legge n.160/2019

TARIFFE 2021

ANNUALE

tipologia	categoria	tariffa base	coefficiente valutazione economica	tariffa rideterminata annuale	riduzione da Regolamento	tariffa 2021 annuale al mq.
ordinaria suolo	UNICA	50,00	0,72	36		36,00
tende fisse e retrattili	UNICA	50,00	0,72	36	50%	18,00
edicole, chioschi fiori,	UNICA	50,00	1	50		50,00
impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione	UNICA	50,00	5	250		250,00
cavi condutture az.pubbl.serv	UNICA	1,00			1,00 ad utente

GIORNALIERA

tipologia	categoria	tariffa base	coefficiente valutazione economica	tariffa rideterminata annuale	riduzione da Regolamento	tariffa 2021 giornaliera al mq.
ordinaria suolo	UNICA	1,20	3,33	4,00		4,00
ambulanti (escl.mercato), produttori agricoli, coltivatori diretti, pubblici esercizi, ampliamenti stagionali	UNICA	1,20	3,33	4,00	50%	2,00
hobbisti, pittori, espositori	UNICA	1,20	3,33	4,00	30%	2,80
per attrezzature, giochi divertimenti di spettacoli viaggianti	UNICA	1,20	3,33	4,00	80%	0,80
associazioni sportive, politiche, culturali	UNICA	1,20	3,33	4,00	50%	2,00
attività edilizia	UNICA	1,20	3,33	4,00	50%	2,00

ULTERIORI RIDUZIONI DA REGOLAMENTO

per occupazioni superiori a 15 gg
 per occupazioni da 1 a 12 ore
 per occupazioni da 12 a 18 ore

UNICA		50%
UNICA		40%
UNICA		20%

Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - Canone Mercatale - ex art.1 comma 837 Legge n.160/2019

TARIFFE CANONE 2021

GIORNALIERO

tipologia	categoria	tariffa base giornaliera	coefficiente valutazione economica	tariffa rideterminata giornaliera	tariffa oraria al mq	forfet 6 ore	riduzione sul canone complessivo
mercati settimanali (52 settimane)	UNICA	1,20	1,15	1,38	0,06	0,36	30%
spuntisti mercati settimanali	UNICA	1,20	2,3	2,8	0,12	0,72	30%
altri mercati	UNICA	1,20	1,8	2,2	0,09		

*per i mercati settimanali si calcolano forfettariamente 6 ore al giorno e si moltiplica per i mq. Il canone, così calcolato, è ridotto del 30%.
Per gli altri mercati la tariffa è oraria per un massimo di 9 ore*